

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1359

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PROVANTINI, MINUCCI, QUERCINI, BORGHINI, MONTESSORO, DONAZZON, CAVAGNA, CHERCHI, CAPRILI, CICERONE, FILIPPINI GIOVANNA, GASPAROTTO, GRILLI, MIGLIASSO, MINOZZI, MOTETTA, PASCOLAT, PETROCELLI, RECCHIA, RIDI, SANFILIPPO, SANNELLA, SERRA, STRADA, TRABACCHINI

Presentata il 5 agosto 1987

Istituzione dell'Agenzia per la promozione ed il trasferimento dell'innovazione alle piccole e medie imprese e all'artigianato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo scopo di questa proposta di legge è quello di dar vita ad una struttura nazionale, articolata e diffusa, capace di promuovere l'innovazione e di accelerarne il trasferimento alle imprese minori.

Fu questo uno degli obiettivi fondamentali contenuti nella relazione della Commissione industria della Camera sulla ricerca applicata e sulla innovazione, nella nona legislatura.

La sua attività sarà pertanto strettamente finalizzata, raccoglierà la potenzialità di domanda spesso inespressa e, avvalendosi di tutti gli apporti necessari, cercherà di soddisfarla.

Ci sembra questo, tra l'altro, il modo concreto per aiutare la piccola e media impresa e l'artigianato e per ridefinire il rapporto tra industria e organizzazione dei servizi secondo una giusta e moderna linea di intervento pubblico in economia.

Questi temi sono al centro del confronto politico e dovrebbero essere fatti propri e tradotti in concrete scelte di indirizzo in materia economica da parte del Governo.

Se da una parte, infatti, la necessità di superare il carattere prevalentemente erogatorio e finanziario deve portare ad individuare forme nuove e reali di intervento dello Stato, dall'altra come è stato

saggiamente rilevato, occorre individuare un nuovo equilibrio tra la crescita industriale, i suoi processi di ristrutturazione e riconversione e alcune fondamentali esigenze della società.

Lo sviluppo del terziario è stato visto in prevalenza sostitutamente rispetto ad un settore industriale che presenta un dinamismo occupazionale estremamente moderato e che si caratterizza per ampie zone di crisi o di stagnazione o come compensativo di processi di forte espulsione di manodopera da settori in ridimensionamento o in fase di accelerata diversificazione.

Al contrario la direzione deve essere quella di approntare servizi e prestazioni allo scopo di promuovere nuovi investimenti, dall'Italia e dall'estero, per la realizzazione di iniziative industriali nuove o per ampliare e qualificare quelle esistenti in relazione anche alla esigenza di attivare produzioni sostitutive di importazione e per rendere meno dipendenti le attività di produzioni finali.

È una direzione che si va enucleando anche in altri paesi allorché si tende a stimolare una nuova fase di reindustrializzazione. Si tratta in sostanza di non assistere passivamente ai necessari processi di trasformazione dell'apparato produttivo ma di intervenire per accelerare il *trend* di sviluppo dell'innovazione e delle attività sostitutive.

Insomma l'intervento pubblico deve sostenere ed aiutare lo sviluppo di un nuovo tipo di terziario, decisivo per realizzare processi innovativi, sia tecnologici che organizzativi, nello stesso settore industriale e per produrre effetti moltiplicatori in senso qualitativo rispetto allo sviluppo stesso di un processo di industrializzazione.

Più in particolare, per quanto riguarda la presente proposta di legge, c'è da ribadire che esso si propone di recuperare i ritardi nella acquisizione di innovazione nell'apparato produttivo. Le cause di questi ritardi sono molteplici. Essi infatti derivano dalla mancanza di un quadro di riferimento, dall'esiguità dei fondi destinati alla ricerca e sviluppo, dall'insuffi-

cienza di una politica della ricerca che lascia senza guida e talora ritarda o rinvia i processi innovativi, dalle procedure defatiganti delle leggi esistenti, dalla mancata connessione tra momenti di produzione e momenti di diffusione dell'innovazione. Non si possono inoltre ignorare le ragioni addotte dalle organizzazioni del mondo imprenditoriale minore a giustificazione della mancata utilizzazione dei fondi per l'innovazione (la stessa considerazione potrebbe farsi per il fondo per la ricerca applicata) riservati alle piccole e medie imprese nella legge n. 46 del 1982. Esse infatti lamentano sfiducia delle stesse imprese nella capacità di formulare richieste corrette, preconcepite nei confronti della pubblica amministrazione, tempi eccessivamente lunghi per l'erogazione dei finanziamenti, difficoltà a far pervenire informazioni adeguate alla miriade di piccole aziende, problemi di compatibilità finanziaria per i diversi progetti presentati. Il lavoro e l'assistenza delle agenzie territoriali dovrebbero contribuire a superare le difficoltà lamentate.

La presenza locale delle agenzie inoltre dovrebbe attenuare o risolvere lo squilibrio esistente sia a livello del mondo produttivo sia di quelle dei servizi.

Dovrebbe cioè, attraverso la predisposizione di una serie di servizi alle imprese, attenuare le differenze di « ambiente » esistenti oggi tra nord e sud, tra aree avanzate e aree arretrate. Ma dovrebbe anche risolvere gli equilibri presenti nello stesso terziario, forzando i tempi per una seria evoluzione di questo verso attività superiori. Il terziario, infatti, è rimasto a tutt'oggi soprattutto vincolato a fattori residenziali, ha teso soprattutto a formare economie esterne per le residenze, per le attività tese ad una ulteriore qualificazione del consumo (servizi di intermediazione immobiliare, servizi privati per sanità, ricreazione, ecc.), nonché funzioni ausiliarie per le grandi unità produttive che concentrano grosse masse di lavoratori (servizi di pulizia, giardinaggio, refezione, ecc.). Orbene mentre la grande impresa, per le

soglie maggiori che consente, tende a internazionalizzare il terziario avanzato e a risolvere così i suoi problemi, le piccole e medie imprese, costrette dalla loro natura a rivolgersi all'esterno, non riescono a trovare risposte adeguate.

D'altra parte la difficoltà a comprendere, raccogliere ed organizzare la domanda non consente al terziario esistente di compiere da solo un salto di qualità. È difficile dunque uno sviluppo spontaneo dei servizi di assistenza tecnologica, finanziaria e manageriale, mentre la stessa parte di terziario internalizzata dalla grande impresa risulta spesso sottoutilizzata.

Le agenzie dovranno pertanto lavorare, anche stimolando le domande delle imprese, per avviare una riorganizzazione della rete dei servizi esistenti, per garantirne di nuovi e per sostenere la nascita di nuove attività specifiche.

Con l'articolo 1 si costituisce l'Agenzia attraverso la realizzazione di una società per azioni. È questa una soluzione più funzionale di quella totalmente pubblica o totalmente privata.

In questo modo infatti si garantiscono contemporaneamente possibilità di gestione manageriale e possibilità di dettare indirizzi ed obiettivi in linea con le finalità della programmazione economica nazionale.

L'articolo 2 stabilisce la possibilità della partecipazione privata sino ad un limite del 20 per cento del capitale sociale. Ciò è auspicabile al fine di utilizzare maggiori energie, strutture e capitale, ma anche per garantire una costante verifica ed un rapporto strutturale con il mercato.

L'articolo 3 definisce i caratteri e le finalità dell'Agenzia nazionale, realizzata per sostenere la piccola e media impresa e l'artigianato nell'uso più razionale dei fattori produttivi ed a superare i ritardi tecnologici nel campo delle produzioni e dei processi produttivi. Importante anche ai fini occupazionali è il compito che le viene affidato di sollecitare la nascita di nuove iniziative imprenditoriali.

Ampi margini di autonomia, nell'ambito di direttive CIPI, vengono assicurati per una gestione attiva e manageriale.

All'Agenzia inoltre viene affidata la gestione degli aiuti pubblici alla ricerca e all'innovazione per l'impresa minore: sembra questa la soluzione migliore per la finalizzazione delle risorse e per la rapidità della loro erogazione.

Il ruolo dell'IMI, dell'ENEA, e del CNR assume rilevanza non tanto per gli apporti finanziari — che comunque vengono assicurati dall'intervento dello Stato — quanto per le loro esperienze e professionalità; ai fini di un corretto funzionamento dell'agenzia decisivo, pertanto, appare il loro impegno convinto.

L'articolo 4 delimita il campo di azione e specifica gli obiettivi per azioni. Tra di essi è prevista la redazione e la diffusione tra le imprese minori di rapporti periodici sulle tecnologie acquisite, sulle erogazioni effettuate e sulle risorse disponibili.

Gli articoli dal 5 al 14 trattano degli organi dirigenti dell'Agenzia. Particolare rilevanza viene data alla procedura di nomina del presidente. Egli viene nominato con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato sulla base di una terna di nomi predisposta dall'assemblea della società e composta di persone dotate di spiccate capacità, competenze scientifiche, managerialità ed esperienza.

L'articolo 15 definisce le modalità per la realizzazione delle agenzie territoriali. Esse sono costituite su base regionale e sono elencati i soci fondatori e coloro che ne possono far parte.

L'articolo 16 delimita gli obiettivi, le finalità e le competenze delle agenzie regionali. Ai fini promozionali particolare rilevanza acquistano i servizi che debbono essere assicurati dall'agenzia territoriale, sia direttamente sia mediante società appositamente convenzionate. Detti servizi sono molteplici e consistono in: assistenza nell'acquisizione di brevetti e licenze, ricerca, attività di progettazione, *engineering*, *auditing* di vario genere, *marketing* di tipo strategico, *software* applicativo, formazione, attività di ausilio de-

cisionale, assistenza tecnica e commerciale, ecc.

L'articolo 17 tratta dello statuto tipo dell'agenzia regionale che, proposto dall'Agenzia nazionale, viene approvato con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato.

Il finanziamento delle agenzie regionali è di duplice natura: pubblico e privato. Pubblico, attraverso l'agenzia nazionale e gli enti pubblici partecipanti in ragione delle loro quote azionarie; privato, attraverso le società partecipanti in ragione delle loro quote azionarie e i proventi per i servizi prestati.

L'articolo 18 reca norme per la costituzione del fondo speciale per la ricerca applicata e per l'innovazione tecnologica a favore della piccola e media impresa e dell'artigianato.

Gli articoli 19, 20, 21 e 22 recano norme sulle procedure di accesso al fondo, sull'ammontare e sulla liquidazione dei contributi, sulla possibilità per l'Agenzia di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati nonché sulle modalità di collaborazione con CNR, ENEA e IMI, e, infine, sulla documentazione da parte delle imprese dell'attuazione del programma.

Si è prefigurata, in particolare, l'unificazione in un unico fondo degli stanziamenti previsti per la ricerca e l'innovazione perché quando si tratta di imprese minori la separazione dei due momenti diventa pressoché impraticabile. Inoltre è apparso opportuno giungere ad una separazione del fondo di cui alla presente legge da quelli per la grande industria perché l'esperienza ha dimostrato che le quote di riserva non funzionano.

Procedure più semplici, rapportate anche alla minore quota ammessa a contributo, facilitazione all'accesso e autonomia di gestione e specializzazione funzionale sono sembrate infatti la soluzione migliore alle finalità lamentate dalle categorie imprenditoriali e denunciate nella relazione della Commissione industria della Camera sulla ricerca e sull'innovazione.

L'articolo 23 definisce agevolazioni fiscali per le società di capitali, enti, associazioni, società di persone e imprenditori individuali che acquistano azioni dell'agenzia, sia nazionale che territoriali, attraverso il conferimento di somme di denaro o strutture di ricerca o di servizio o mediante beni funzionali agli scopi dell'agenzia.

L'articolo 24 reca disposizioni transitorie e finali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Costituzione dell'Agenzia).

1. È costituita una società per azioni denominata « Agenzia per la promozione ed il trasferimento dell'innovazione alle piccole e medie imprese e all'artigianato » con capitale sociale iniziale di lire 100 miliardi ripartito in centomila azioni del valore nominale di un milione ciascuna e con sede in Roma.

2. Il 70 per cento del capitale sociale della società di cui al comma 1 è sottoscritto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con prelevamenti da apposito capitolo istituito nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero e per la restante quota è sottoscritto in parti uguali, anche in deroga ai rispettivi statuti, dall'IMI, dall'E-NEA, dal CNR.

3. Ai fini della costituzione della società di cui al comma 1, all'IMI, all'E-NEA ed al CNR è attribuita la somma di lire dieci miliardi cadauno per l'anno 1987.

4. All'onere di 100 miliardi derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede per l'anno finanziario 1987 mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. I successivi aumenti di capitale eventualmente necessari sono sottoscritti dai soci fondatori in quote proporzionali alla partecipazione iniziale e i relativi importi definiti con legge finanziaria.

ART. 2.

(Cessione delle quote azionarie).

1. La società è autorizzata a cedere fino al 20 per cento del proprio pacchetto azionario agli enti a partecipazione statale, ad istituti di credito, all'unione nazionale delle camere di commercio, alle associazioni nazionali di categoria degli imprenditori, ad imprenditori individuali, a condizione che la qualità e l'apporto dei nuovi soci ne consigli l'immissione per il migliore perseguimento dei fini societari e che le quote di partecipazione dell'IMI, dell'ENEA, del CNR restino immutate.

ART. 3.

(Definizione dell'Agenzia).

1. La società denominata « Agenzia per la promozione ed il trasferimento dell'innovazione alle piccole e medie imprese e all'artigianato » è istituita:

a) per sostenere la piccola e media impresa e l'artigianato nel campo della ricerca applicata e dell'innovazione, dell'uso razionale delle risorse e dei fattori produttivi, dell'organizzazione aziendale;

b) per sollecitare ed assistere nuove iniziative imprenditoriali che abbiano come obiettivo lo sviluppo di tecnologie e di prodotti fortemente innovativi.

2. L'Agenzia opera con ampia autonomia nell'ambito delle direttive del CIPI, sulla base di programmi pluriennali, in linea con gli indirizzi generali della politica industriale e della ricerca scientifica.

3. All'Agenzia è consentito l'accesso alle informazioni disponibili relative alla composizione e all'ammontare della domanda pubblica.

4. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione nelle regioni meridionali, l'Agenzia istituisce e organizza al proprio interno un'apposita sezione.

ART. 4.

(Compiti dell'Agenzia).

1. L'Agenzia ha i seguenti compiti:

a) stimola la domanda di ricerca applicata, di trasferimento dei risultati di innovazione e, con appropriato uso di informazione, ne diffonde la conoscenza;

b) assicura la raccolta, la selezione e l'organizzazione di dati, notizie ed informazioni tecnologiche in campo nazionale ed internazionale;

c) promuove ogni utile rapporto con analoghi enti e società internazionali ed esteri;

d) partecipa a programmi internazionali di ricerca applicata e ne favorisce la partecipazione delle imprese;

e) può istituire società e consorzi nazionali o internazionali, può parteciparvi purché abbiano per oggetto attività coerenti con i suoi fini;

f) promuove la formazione di agenzie a base regionale, vi partecipa, ne coordina programmi e risultati di lavoro, ne assicura la diffusione, fornisce ad esse consulenza e assistenza;

g) promuove e finanzia progetti di ricerca applicata, progetti di trasferimento dei risultati, progetti di innovazione di processo, di prodotto, organizzativi commerciali, tecnico-manageriali, progetti per un uso più razionale delle materie prime e dell'energia, avanzati direttamente da piccole e medie imprese o da imprese artigiane, loro consorzi, ovvero dalle agenzie territoriali di cui al precedente periodo;

h) assiste e organizza — anche per il tramite delle agenzie regionali e con la stipulazione di ogni utile convenzione con le regioni, con le università, gli enti e centri di ricerca pubblici e privati, imprese e loro consorzi — la formazione, l'addestramento e la riqualificazione del personale funzionale alla esecuzione e alla valorizzazione dei progetti finanziati;

i) può essere chiamata a concorrere a progetti di ricerca applicata e di innovazione proposti da enti pubblici, imprese o società, utili alle imprese minori e all'artigianato;

l) promuove, attraverso appropriate informazioni ai soggetti interessati, l'acquisizione di commesse pubbliche e la stipulazione di contratti in grado di assicurare uno sbocco di mercato a prodotti e processi fortemente innovativi;

m) fornisce servizi avanzati necessari ai processi evoluti del sistema produttivo e ne sollecita e promuove l'offerta;

n) cura la redazione e la diffusione di rapporti periodici e relativi aggiornamenti recanti informazioni sulle tecnologie disponibili, sui temi dei contratti di ricerca in corso e sui contributi effettivamente erogati per rendere operanti le ricerche compiute sulle risorse ancora disponibili.

ART. 5.

(Organi della società).

1. Gli organi della società sono:
 - a)* l'assemblea;
 - b)* il consiglio di amministrazione;
 - c)* il presidente;
 - d)* il collegio sindacale.

ART. 6.

(L'assemblea).

1. L'assemblea è composta dai membri rappresentanti dei soci in proporzione alle quote possedute. Elege il consiglio di amministrazione. Propone una terna di nomi per la nomina del presidente. Approva il bilancio annuale nonché il programma annuale e pluriennale di attività. Propone lo statuto della società, che è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 7.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. È composto dal presidente e da sei consiglieri dei quali almeno tre in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 8.

(Poteri del consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti quegli atti che ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto in modo tassativo riservano all'assemblea.

ART. 9.

(Nomina e poteri del presidente).

1. Il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base di una terna scelta tra persone di comprovata esperienza manageriale e di particolare competenza scientifica, dura in carica tre anni e può essere rieletto per un altro triennio.

2. Due mesi prima della scadenza del terzo anno del mandato e dalla approvazione del bilancio per l'anno successivo, l'assemblea formula la terna dei nomi. Il Ministro, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni, emana il decreto di nomina.

3. Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la firma e la rappresentanza sociale e legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio. Esse spettano pure alle altre persone che il con-

siglio abbia delegato, individualmente o congiuntamente, nei limiti delle attribuzioni rispettivamente conferite.

ART. 10.

(Incompatibilità).

1. La carica di presidente e di membro del consiglio d'amministrazione è incompatibile con la qualifica di amministratore di enti economici o di società con capitali pubblici o privati.

ART. 11.

(Compensi).

1. Spetta all'assemblea proporre eventuali compensi da corrispondere al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione (oltre al rimborso delle spese sostenute).

2. La deliberazione è valida anche per gli esercizi successivi, fino a diversa proposta dell'assemblea stessa e sua successiva delibera. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 2389, secondo comma, del codice civile.

ART. 12.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto di 5 membri e dura in carica tre anni.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un magistrato della Corte dei conti, che lo presiede, e da quattro membri, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o dei dottori commercialisti, dei quali:

a) un membro nominato dall'assemblea;

b) un membro nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un membro nominato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

d) un membro nominato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

ART. 13.

(Norme del codice civile).

1. Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli circa i poteri degli organi della società e al loro funzionamento si applicano le norme del codice civile.

ART. 14.

(Direttore generale).

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione ed ha la responsabilità esecutiva dell'attività dell'agenzia.

2. Il direttore generale partecipa al consiglio di amministrazione con voto consultivo e con capacità di proposta e di iniziativa.

ART. 15.

(Agenzie regionali per l'assistenza e lo sviluppo della piccola e media impresa e dell'artigianato).

1. La società di cui all'articolo 1 può promuovere, insieme alle regioni, società aventi per oggetto e finalità quanto stabilito nell'articolo 16, nonché partecipare a società simili già esistenti.

2. Le società di cui al comma 1 operano con ampia autonomia nell'ambito delle direttive del CIPI, sulla base di programmi pluriennali, in linea con gli orientamenti generali di politica industriale e della ricerca scientifica.

3. Alle società di cui al comma 1 possono altresì partecipare enti pubblici e privati, organizzazioni di categoria, imprenditori individuali, istituti di credito, camere di commercio e consorzi industriali.

4. La società di cui all'articolo 1 e la regione debbono complessivamente detenere almeno il 51 per cento del pacchetto azionario.

ART. 16.

(Finalità ed obiettivi dell'agenzia regionale).

1. Compiti dell'agenzia sono:

a) assicurare l'offerta di servizi di tipo nuovo alle piccole e medie imprese e all'artigianato in rapporto ai processi evolutivi dell'apparato produttivo, quali assistenza nell'acquisizione di brevetti e licenze, attività di progettazione, *engineering*, *auditing* di vario genere, *marketing* di tipo strategico, *software* applicativo, attività di ausilio decisionale, assistenza tecnica e commerciale e simili. Tali servizi possono essere offerti direttamente o tramite altri opportunamente convenzionati;

b) promuovere e redigere progetti di ricerca;

c) promuovere iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese e all'artigianato delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche;

d) analizzare i problemi dell'impresa relativi all'insediamento sul territorio, alla organizzazione dei servizi necessari, all'ottimizzazione dei fattori produttivi, alla qualità e formazione del personale, all'uso più razionale della energia e delle materie prime;

e) predisporre e promuovere, con particolare riferimento alle specializzazioni produttive regionali, progetti di armonizzazione e sviluppo di aree o di comparti produttivi.

ART. 17.

(Statuto delle agenzie regionali).

1. Lo statuto tipo delle agenzie regionali è definito con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale.

2. Nella prima fase dell'analisi dei problemi i servizi di consulenza sono gratuiti nei limiti e con le modalità definiti con lo statuto di cui al comma 1.

ART. 18.

(Fondo speciale per la ricerca e per l'innovazione).

1. È istituito a carico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il « Fondo speciale rotativo per la ricerca applicata e per l'innovazione » a favore della piccola e media impresa e dell'artigianato.

2. Il Fondo è trasferito all'Agenzia di cui all'articolo 1, che ne cura la gestione con contabilità separata e trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato un rapporto annuale che viene inviato al Parlamento in allegato alla Relazione previsionale e programmatica.

3. Il rapporto annuale deve contenere il rendiconto analitico della destinazione dei fondi, dello stato di avanzamento dei programmi nonché dei risultati ottenuti anche dalle agenzie regionali.

4. Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di innovazioni e di trasferimento a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato.

5. Tali programmi riguardano le attività di ricerca, progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di processo e di prodotto unitariamente considerate, progetti di innovazione organizzativa, commerciale, tecnico manageriale nonché quelli volti ad un uso più razionale dell'energia e delle materie prime. Tali programmi riguardano inoltre iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese e all'artigianato delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche, nonché la costituzione e l'ampliamento di strutture di trasferimento. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia, entro trenta giorni dalla costituzione della società, delibera la quota di riserva per le agenzie regionali non inferiore comunque

al 40 per cento del fondo e le condizioni di ammissibilità degli interventi, ne indica le priorità avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria; il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, entro i successivi trenta giorni, provvede all'approvazione delle delibere.

ART. 19.

(Modalità di accesso al fondo).

1. Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande con la relativa documentazione e per la erogazione delle agevolazioni e dei contributi del fondo sono stabiliti, nell'ambito dei criteri di cui al comma 5 dell'articolo 18, con delibera del consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

2. Le domande di concessione delle agevolazioni e dei contributi sono presentate, insieme con i programmi all'agenzia nazionale, che provvede all'istruttoria, secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

3. Gli impegni di spesa sul Fondo sono assunti con delibera del consiglio di amministrazione e gli ordini di pagamento sono emessi a firma del presidente dell'Agenzia.

4. a seguito della delibera di cui al comma 3 tra l'Agenzia e l'impresa viene stipulato, anche in deroga alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, un contratto in cui sono specificati gli impegni dell'impresa in ordine ad obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del programma, nonché gli adempimenti a carico dell'impresa, i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre imprese anche estere al programma, l'importo e le condizioni di erogazione delle agevolazioni, la revoca e la interruzione dei benefici o l'applicazione di penali in caso di inadempienza.

5. L'impresa è tenuta a presentare una dichiarazione, da allegarsi al contratto, in cui attesti che non sta fruendo

né ha richiesto le agevolazioni previste dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, per programmi aventi lo stesso oggetto e le stesse finalità.

6. In caso di mancata realizzazione totale o parziale del programma il consiglio di amministrazione dell'agenzia può revocare il provvedimento di concessione del mutuo e l'impresa è tenuta a restituire in un'unica soluzione la parte del debito residuo in linea capitale, oppure può disporre l'annullamento del 50 per cento del credito residuo.

7. In caso di inadempienza di minore rilevanza il consiglio di amministrazione dell'agenzia può disporre l'interruzione dei benefici o l'applicazione delle penali previste dal contratto.

8. Per i progetti di importo non superiore a 400 milioni, l'istruttoria della domanda e l'erogazione dei relativi contributi, di cui al presente articolo, sono riservate alle agenzie regionali.

ART. 20.

(Ammontare dei contributi).

1. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 19 sono destinate alla concessione di finanziamenti di durata non superiore a quindici anni, comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento ad un tasso di interesse pari al 15 per cento e al 60 per cento, rispettivamente nel periodo di preammortamento e di ammortamento, del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto di cui al comma 3 dell'articolo 21.

2. Il finanziamento non può superare l'80 per cento del previsto costo del programma e viene erogato per gli importi e alle scadenze fissate nel contratto di cui all'articolo seguente. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo di attuazione del programma non può superare l'80 per cento dell'ammon-

tare del finanziamento. Il residuo 20 per cento è erogato dopo la presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuta realizzazione del programma.

3. Su motivata richiesta dell'impresa può essere erogato, in luogo di una quota non superiore al 50 per cento del finanziamento di cui al comma 2 e sulla base della quota stessa, un contributo pari al valore attuale della differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso previsto dal contratto.

4. Per la determinazione dell'importo del contributo di cui al comma 3 viene applicato un tasso di attualizzazione di tre punti inferiori al costo di provvista vigente, sulla base del decreto del Ministro del tesoro previsto all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, alla data di stipulazione del contratto di cui al comma 3 dell'articolo 19.

5. Il contributo di cui al comma 4 è assoggettato al regime tributario previsto dall'articolo 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed è compreso nel rapporto proporzionale di cui agli articoli 58 e 61 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica nel periodo d'imposta in cui concorre alla formazione del reddito di impresa.

6. Ai fini della concessione dei benefici previsti dal presente articolo sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione ai benefici stessi.

ART. 21.

(Convenzioni).

1. Le agenzie, ai fini dell'espletamento dei propri compiti, possono stipulare convenzioni con esperti, laboratori pubblici e privati, università, enti e società che con particolare ed accertata qualificazione operano nel campo della ricerca, dell'innovazione e dei servizi delle imprese.

2. Il CNR, l'ENEA e l'IMI sono tenuti a mettere a disposizione le proprie strutture e competenze per la realizzazione delle finalità delle agenzie e possono altresì distaccare presso di esse, anche temporaneamente, proprio personale.

3. Per i progetti di importo non superiore a 400 milioni l'istruttoria della domanda e l'erogazione dei relativi contributi di cui al presente articolo sono riservate alle agenzie regionali.

ART. 22.

(Documentazione dell'impresa).

1. Le imprese debbono documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno luogo le singole erogazioni del mutuo.

ART. 23.

(Agevolazioni fiscali).

1. Agli enti ed alle società di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, nonché ai soggetti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed agli imprenditori individuali che acquistano azioni della agenzia nazionale o di quelle territoriali mediante conferimento di strutture di ricerca o di servizio nonché di beni funzionali alle finalità delle agenzie, si applicano agli effetti delle imposte sui redditi la disciplina stabilita nell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, agli effetti dell'INVIM quella stabilita per la fusione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

2. Ai soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che acquistano quote azionarie dell'Agenzia nazionale o di quelle territoriali mediante conferimento di denaro è riconosciuto un credito

di imposta pari al 10 per cento del conferimento per la durata di anni cinque. Ai soggetti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, agli imprenditori individuali ed ai soggetti privati che acquistano quote azionarie dell'agenzia territoriale mediante conferimento di denaro è riconosciuta una detrazione ai fini IRPEF, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, pari al 20 per cento del conferimento per anni cinque nei limiti massimi di 5 milioni ogni anno.

ART. 24.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai soli fini della sua applicazione, il CIPI definisce la piccola e media impresa tenendo conto dei parametri adottati dalle Comunità economiche europee.

2. Per l'anno 1987 le quote di riserva per le piccole e medie imprese di cui al fondo speciale per la ricerca applicata della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e di cui al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono trasferite al fondo speciale rotativo per la ricerca applicata e per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 18 della presente legge.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

4. Per gli anni successivi gli stanziamenti sono determinati con la legge finanziaria.

5. Sono abrogati gli articoli 3, 4 e 5 nonché l'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e l'ottavo comma dell'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

6. Le stazioni sperimentali dell'industria sono trasferite alla Agenzia nazionale che provvede ad utilizzarle anche nell'ambito delle sue articolazioni regionali.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto, all'attuazione della norma di cui al comma 6.

ART. 25.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.